

SENATO DELLA REPUBBLICA

10^a COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1957

(108^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegni di legge:

« Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Di iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . Pag. 1549, 1553, 1555, 1556, 1558, 1559, 1560, 1561
ANGELINI 1554, 1557
BITOSSÌ 1552, 1553, 1558, 1560, 1561
BOLOGNESI 1556
DE BOSIO 1550, 1553, 1557, 1559
FIGORE 1555
GRAVA, relatore 1558, 1559, 1560, 1561
MANCINO 1555
MARINA 1550, 1552, 1557, 1558, 1559, 1561
PETTI 1551, 1561
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 1559, 1560
VARALDO 1551
ZUGARO DE MATTEIS 1554, 1559

« Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante

proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (1942) (D'iniziativa dei senatori Menghi e Angelilli) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE . . . Pag. 1544, 1545, 1547, 1548, 1549
DE BOSIO 1546
GRAVA, relatore 1544, 1545, 1547, 1548
MANCINO 1545
REPOSSI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale 1547, 1548

La seduta è aperta alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fantuzzi, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Monaldi, Petti, Pezzini, Saggio, Spallicci, Varaldo, Zane e Zugaro De Matteis.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Ragno è sostituito dal senatore Marina.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Repossi.

ANGELINI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

(1) Il titolo del disegno di legge è stato così modificato: « Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Menghi e Angelilli: « Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori » (1942).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Menghi e Angelilli: « Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, recante proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Comunico che sul disegno di legge in esame la Commissione finanze e tesoro ha espresso il seguente parere:

« Si ritiene che il disegno di legge possa essere approvato sostituendo, nell'articolo 2, le parole: "a partire dal 1º gennaio 1957" le altre: "a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge".

«Sembra peraltro utile far presente, riguardo all'articolo 2, che sarebbe bene mantenere un regime sollecito di ammortamento, per evitare immobilizzi, mentre è necessario che il fondo di rotazione circoli con sollecitudine: il termine potrebbe essere fissato in otto o dieci anni anzichè in quindici ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

GRAVA, *relatore*. Onorevoli colleghi, la legge 26 novembre 1955, n. 1148, concernente proroga ed ampliamento dei provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori, contiene un articolo, e precisamente l'articolo 8, il quale contempla altre costruzioni oltre quelle previste dai piani annuali.

Tale articolo così recita testualmente al primo comma: « La gestione I.N.A.-Casa effettuerà, in aggiunta ai piani annuali, altre costruzioni in quelle zone per le quali vi sia stata prenotazione di alloggi, in conformità dei commi seguenti »; e, al terzo comma: « Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle

aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote di ammortamento, che non dovranno superare i dieci anni... ».

Ora, questi dieci anni, in relazione alle particolari condizioni di coloro che devono pagare le quote, son sembrati pochi, e sono stati quindi proposti due disegni di legge — uno al Senato dai senatori Menghi e Angelilli e l'altro alla Camera dei deputati dagli onorevoli Curti e Martoni — nei quali si propone che il periodo massimo di ammortamento sia portato da dieci a quindici anni. E senz'altro debbo dire di essere favorevole a detto prolungamento, che potrebbe agevolare il pagamento delle quote da parte degli operai

Senonchè, come ha pure osservato nel suo parere la Commissione finanze e tesoro, aumentando il periodo sino a quindici anni, si provocherebbe un rallentamento nel ritmo delle costruzioni, mentre lo scopo principale dell'I.N.A.-Casa è quello di costruire sollecitamente case per i lavoratori. Per ovviare a questo inconveniente, proporrei un articolo aggiuntivo tendente ad attribuire al Comitato di attuazione dell'I.N.A.-Casa la facoltà di ridurre da 25 a un minimo di 20 anni il periodo fissato dalla legge fondamentale per il riscatto delle costruzioni del piano normale, tenendo conto delle condizioni in cui si trovano le diverse zone e le diverse categorie. In questo modo, il prolungamento da dieci a quindici anni proposto nel disegno di legge non produrrebbe alcun danno. Infatti la riduzione a vent'anni del periodo di ammortamento del piano normale farebbe rientrare nelle casse dell'Istituto l'identica somma e con la medesima celerità si potrebbe quindi procedere nelle costruzioni.

Quanto all'articolo 1 del disegno di legge, ritengo che dovrebbe essere soppresso perchè, in verità, non ha senso e solleverebbe inoltre una quantità di problemi.

Per i colleghi che non avessero sott'occhio il testo di questo articolo, ne do lettura:

« Dopo il 2º comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è aggiunto il seguente:

"Ai lavoratori rimpatriati a causa della guerra oppure a causa di avvenimenti internazionali che li hanno costretti ad abbandonare i Paesi nei quali prestavano la loro atti-

vità, sarà data la preferenza nell'assegnazione degli alloggi quando siano riuniti in cooperative" ».

Anzitutto ricordo che per l'assegnazione di un alloggio si deve fare la domanda; in secondo luogo, poichè — data la situazione internazionale — siamo in istato di perpetuo turbamento, se domani, per esempio, dovessero rientrare dei profughi dal Medio Oriente, essi, secondo i proponenti, avrebbero diritto all'assegnazione di una casa, mentre tale diritto non può esistere senza il versamento dei contributi.

L'articolo 2 del disegno di legge dice che il termine di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è fissato in anni 15. Io riterrei preferibile, invece, che lo articolo 2 riportasse — s'intende, con la variazione del termine da dieci a quindici anni — tutto il terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148; e ciò sia per ragioni di sistematica giuridica, sia per motivi di pratica comodità.

Inoltre, come ho già detto, proporrò un emendamento per modificare il secondo comma dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, (che è la legge fondamentale sull'I.N.A.-Casa). Il predetto comma, attualmente, è così formulato: « L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di 25 anni, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.-Casa al netto del valore capitale del contributo statale dell'uno per cento di cui all'articolo 22 ». Ora, per sollecitare, come già dissi, il rientro delle quote di ammortamento, in correlazione al prolungamento dello altro termine da dieci a quindici anni, io proporrei che il comma di cui ho dato lettura fosse così modificato: « L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine d'un periodo non inferiore a 20 anni e non superiore a 25, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dello alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto ».

Mi permetto di richiamare in particolare

l'attenzione degli onorevoli colleghi sull'aggiunta finale, la quale trova la sua giustificazione nell'opportunità di mettere il Comitato di attuazione in condizione di poter stabilire — a sua discrezione — se il riscatto dovrà avvenire in 20, 21, 22, 23, 24 o 25 anni, in relazione alle possibilità dei lavoratori e alle regioni di appartenenza. Infatti, in questa materia non è possibile emanare norme che valgano ugualmente per Milano, Torino o Venezia e per Benevento o Caserta; per gli operai del Meridione che guadagnano poco e per gli operai dell'Alta Italia che in generale guadagnano di più.

Con le su esposte considerazioni, e con gli emendamenti che ho indicati, raccomando alla vostra approvazione il disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Per tranquillità anche dei colleghi vorrei sapere, senatore Grava, se le modificazioni che ella propone sono state direttamente comunicate o comunque portate a conoscenza dell'Ente gestore, il quale ha naturalmente un vivissimo interesse a questa materia dei recuperi.

GRAVA, *relatore*. Ho avuto diretti contatti con la direzione dell'I.N.A.-Casa, la quale ha provveduto ad effettuare i calcoli necessari.

Aggiungo che una presa di contatti con la gestione I.N.A.-Casa è avvenuta anche da parte di alcuni colleghi della Commissione finanze e tesoro.

Aggiungo inoltre che al senatore Menghi, primo proponente del disegno di legge, ho comunicato il mio orientamento a proposito del primo articolo del disegno di legge.

MANCINO. Il disegno di legge presentato dai senatori Menghi e Angelilli è giunto in tempo opportuno, per migliorare la legge numero 1148, ed anche permetterà di fare alcuni importanti rilievi sulle leggi che riguardano l'I.N.A.-Casa.

Il collega Grava — che sempre adempie con studio profondo ed accurato gli incarichi che gli vengono affidati — ha certamente dovuto rilevare che la materia ha già subito otto modificazioni nello spazio di otto anni: con l'ultima che abbiamo approvata nel 1955 — escluso il Regolamento — sono infatti sette le leggi

che hanno modificato la legge istitutiva dell'I.N.A.-Casa. Il disegno di legge dei senatori Menghi ed Angelilli porta anch'esso nuove modificazioni, che ci trovano consenzienti. Per meglio dire noi siamo d'accordo coi proponenti — i quali ci hanno dato la possibilità di prendere in esame le deficienze della legge 26 novembre 1955, n. 1148 — e col senatore Grava che, partendo dal disegno di legge in esame, ha proposto opportuni miglioramenti.

Purtroppo la legge istitutiva, nata imperfetta, continua ad essere tale, nonostante tutte le modificazioni suggerite, nel corso del tempo, dall'esperienza. E non so se anche l'onorevole Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale sia, come noi, del parere che un giorno o l'altra bisognerà arrivare a raccogliere in una sola legge tutta la materia riguardante la gestione I.N.A.-CASA.

Comunque, in relazione alle osservazioni fatte dall'onorevole relatore, credo che tutti i colleghi abbiano rilevato che il termine massimo di dieci anni per l'ammortamento del costo degli alloggi assegnati in riscatto ha determinato in pratica degli inconvenienti. Del resto, diverse critiche erano state già sollevate da noi nel corso del dibattito sulla legge n. 1148, perchè la possibilità di riscattare gli appartamenti entro detto periodo potevano e possono averla soltanto i lavoratori in condizioni più agiate, mentre tale possibilità non hanno quei lavoratori che per la natura saltuaria della loro occupazione — e quindi del relativo reddito — oppure per la loro assai modesta retribuzione, si trovano in condizioni peggiori.

Ciò vale in linea generale; ma vale soprattutto se consideriamo il Mezzogiorno nel suo complesso e in particolare le zone appenniniche ed anche alcune località del Centro e del Settentrione d'Italia.

Le proposte del senatore Grava hanno appunto lo scopo di permettere, anche alla categorie meno agiate, di effettuare in un tempo sufficiente il riscatto. E noi non possiamo che essere d'accordo, così come approviamo l'altro emendamento proposto dal relatore, che riconosce al Comitato d'attuazione la facoltà di stabilire anno per anno il periodo di ammortamento, e quindi le quote che dovranno essere pagate, in relazione alle singole zone ed alle condizioni economiche degli assegnatari.

Il criterio ora vigente venne stabilito al fine del tutto logico di recuperare, nel più breve tempo possibile, le anticipazioni fatte dallo Istituto: ma noi sappiamo che il ciclo dei recuperi è ormai in piena efficienza, e quindi lo Istituto stesso non si troverà di fronte a difficoltà soprattutto se verrà accolto il secondo emendamento proposto dall'onorevole relatore.

Il fatto è, comunque, che per un appartamento di quattro vani, la quota di ammortamento per dieci anni corrisponde ad un canone superiore a 13.000 lire mensili: e molti operai, soprattutto delle zone montane, non sono certo in grado di sopportare un simile onere.

Gli onorevoli colleghi forse ricorderanno che a suo tempo noi facemmo presente tale difficoltà, dicendo tra l'altro che in alcune zone ci sono operai che nemmeno riescono a pagare per l'affitto sei mila lire mensili, e sono quindi costretti a subaffittare una stanza. Ho voluto rammentare questo caso perchè allora qualcuno — e precisamente l'onorevole Sabatini — negò che questo fosse vero: le proposte in esame mi danno ora lo spunto per ritornare sull'argomento.

Se gli operai di alcune regioni e di alcune categorie non possono pagare affitti mensili di sei o sette mila lire, a maggior ragione non potranno pagare le quote di ammortamento di 13 mila e più lire mensili, il cui peso può invece essere sopportato da chi abbia una retribuzione abbastanza elevata o eserciti una libera professione. Per questi motivi evidenti noi sostenevamo allora quella tesi; e adesso il presente disegno di legge dimostra che avevamo ragione, per cui senz'altro approviamo le proposte dell'onorevole relatore.

DE BOSIO. L'approfondito esame del disegno di legge da parte del relatore, ha posto in evidenza quanto sia difficile apportare modifiche a leggi già emanate. Se il disegno di legge del senatore Menghi fosse stato approvato nei termini in cui venne proposto, avremmo provocato una contraddizione fra la legge originaria e l'attuale testo del progetto di legge.

L'articolo 2 propone che il termine per l'ammortamento venga fissato in anni 15.

Ciò contrasta con la legge fondamentale, nella quale è previsto un termine massimo di 10 ann. Il relatore ha giustamente sottolineato che

occorre mantenere tale formulazione del testo, per non creare possibilità di contraddizioni dal punto di vista formale ed anche sostanziale.

Per questi motivi mi dichiaro favorevole al primo emendamento, e così pure al secondo, al fine di coordinare il sistema degli ammortamenti col benefico vantaggio di un più sollecito riscatto degli immobili.

Desidero far presente al senatore Mancino che non si tratta di eliminare una lacuna della legge precedente; bensì di modificarla per concedere nuovi benefici ai lavoratori.

GRAVA, *relatore*. Anzitutto debbo chiarire che la legge del 1943 ha subito una sola modificazione sostanziale.

Spero che coi miei emendamenti si rechi un certo beneficio alla classe lavoratrice e si affretti la costruzione delle case

Debbo inoltre ricordare che l'articolo 8, da me citato, non si trovava nella legge fondamentale, ma fu introdotto da me, come relatore, per favorire altre categorie di lavoratori.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale*. Sono evidentemente favorevole alla legge nel suo complesso, per quanto sia sorta in me un po' di perplessità in merito alle proposte fatte stamane.

Mi associo all'augurio che vi possa un giorno essere un'unica legge che raccolga tutte le disposizioni su questo argomento, ma vorrei esprimere anche un altro augurio: che questi versamenti possano venir destinati un giorno anche ad altri settori del lavoro. Noi, infatti, oggi parliamo di case, poichè il problema del momento è rappresentato appunto dall'urgenza di costruire case, ma lo scopo principale della legge del 1949 non è questo; scopo della legge è una nuova esperienza assicurativa contro la disoccupazione, per cui si è introdotto, nel sistema della politica del sussidio, il tentativo di trasformare il disoccupato in lavoratore. Io spero che ad un certo momento questi contributi possano servire ad alimentare tutti i settori del lavoro.

Per quanto riguarda il prolungamento del termine di recupero delle somme dovute per gli alloggi, il Governo è, in linea di massima, favorevole, sia pure con la preoccupazione che

in tal modo si avrà una minore velocità di circolazione e quindi una minore possibilità di sviluppo dei piani.

Comunque, per evitare di complicare le cose, proporrei di sostituire, all'articolo 2 del presente disegno di legge, il seguente:

« Il termine per l'ammortamento del costo degli alloggi, previsto dal terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è elevato a 15 anni per le costruzioni eseguite successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge ».

Preciserei che il termine è prolungato per le costruzioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge, perchè vi sono dei piani di ammortamento già in atto, e non vorrei che si venissero a turbare delle situazioni amministrative già costituite.

Nell'articolo aggiuntivo proposto dal relatore è detto che il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto. In sostanza, quindi, il Comitato decide se l'alloggio dovrà essere riscattato in 20 piuttosto che in 25 anni, e posso comprendere che si cerchi di abbreviare il termine ove si abbia maggiore possibilità di spesa, e di prolungare, mantenendo il termine fissato dalla legge precedente, nel caso contrario.

Comunque, ripeto, ritengo che si debba precisare che la legge si applica per le costruzioni che si avranno nel tempo successivo, poichè abbiamo già vari anni d'esercizio, vi sono ammortamenti in corso, e non vorrei che questa norma costringesse a rifare tutti i piani di ammortamento già in atto.

Comunque, pur pregando la Commissione di voler prendere in considerazione la proposta che ho fatta, mi dichiaro in linea di massima favorevole agli emendamenti proposti dal relatore, a condizione, però, che sia precisato che la nuova legge viene applicata per le costruzioni successive alla data della sua entrata in vigore.

PRESIDENTE Mi pare che, sostanzialmente, l'articolo proposto dal rappresentante del Governo corrisponda alle proposte fatte dal relatore. Poichè, però, è sorto un dubbio che ciò che andiamo a stabilire possa in qualche modo sovvertire un ordinamento già in atto,

prego il relatore di volerci assicurare su questo punto.

GRAVA, *relatore*. Il primo settennio è ormai chiuso, e con questa legge non innoviamo sostanzialmente rispetto alla legge del 1943, poichè i 25 anni rimangono fissati come termine massimo, e noi concediamo al Comitato di attuazione soltanto la facoltà di abbreviare il termine di pagamento per coloro che possano pagare in un tempo più breve.

Sono certo che l'applicazione della legge non potrà apportare alcun cambiamento nelle situazioni in atto perchè, come ho detto, l'articolo 8 non esisteva nella legge fondamentale; si è appena cominciato a costruire in virtù di questo articolo, e coloro che hanno fatto la richiesta per divenire assegnatari non hanno ancora versato quote, se non quelle del terreno.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Date le assicurazioni del relatore, e dal momento che, come giustamente ha rilevato il Presidente, l'emendamento da me proposto corrisponde nella sostanza a quelli proposti dal relatore, non insisto sul testo che ho presentato.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

Dopo il 2º comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è aggiunto il seguente:

« Ai lavoratori rimpatriati a causa della guerra oppure a causa di avvenimenti internazionali che li hanno costretti ad abbandonare i Paesi nei quali prestavano la loro attività, sarà data la preferenza nell'assegnazione degli alloggi quando siano riuniti in cooperative ».

Di questo articolo il relatore propone la soppressione.

Metto ai voti questo emendamento soppressivo.

(È approvato).

Art. 2.

Il termine per l'ammortamento degli alloggi di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è fissato in anni 15 nei confronti dei lavoratori prenotati, dal 1º gennaio 1957.

Il senatore Grava propone di sostituire la dizione di questo articolo con la seguente:

« Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1955, n. 1148, è così modificato:

” Il Comitato di attuazione fisserà annualmente le quote da anticiparsi da parte dei lavoratori, o delle aziende, all'atto della prenotazione di tali alloggi, le quote d'ammortamento, che non dovranno superare i 15 anni, nonchè l'importo massimo che l'I.N.A.-Casa potrà destinare a queste costruzioni per integrare le quote anticipate con le prenotazioni. Tale importo non potrà, comunque, superare il terzo delle disponibilità complessive di ciascun esercizio finanziario ” ».

Metto in votazione questo emendamento.

(È approvato).

Il relatore propone quindi di aggiungere il seguente articolo:

« Il comma secondo dell'articolo 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, è così modificato:

” L'assegnatario otterrà la libera proprietà dell'alloggio al termine di un periodo non inferiore a 20 anni e non superiore a 25, durante i quali corrisponderà rate mensili costanti comprensive del prezzo dell'alloggio e di una quota proporzionale delle spese generali della gestione I.N.A.-Casa, al netto del valore capitale del contributo statale dell'1 per cento di cui all'articolo 22. Il Comitato di attuazione fisserà annualmente il termine entro il quale dovrà avvenire il riscatto ” ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

GRAVA, *relatore*. In sede di coordinamento sarebbe opportuno invertire l'ordine dei due articoli che abbiamo finora approvati, antepone-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

108ª SEDUTA (5 dicembre 1957)

do quello che concerne la modifica all'articolo 14 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

PRESIDENTE. Se non si fanno obiezioni a questa proposta, rimane stabilito che l'articolo che abbiamo approvato per primo diventa secondo, e viceversa.

Avverto che il relatore ha proposto inoltre l'aggiunta di un altro articolo che, se approvato, sarà l'articolo 3. Tale articolo aggiuntivo è così formulato:

« La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ».

Metto ai voti l'articolo di cui ora ho dato lettura.

(È approvato).

In conseguenza degli emendamenti approvati, il titolo del disegno di legge dovrebbe essere sostituito dal seguente:

« Modificazioni alle leggi 28 febbraio 1949, n. 43, e 26 novembre 1955, n. 1148, concernenti provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per i lavoratori ».

Lo metto in votazione.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Pastore e Morelli e Di Vittorio ed altri: « Tutela del lavoro a domicilio » (1938) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Tutela del lavoro a domicilio », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nella seduta del 28 novembre è stata chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura;

Art. 1.

Sono considerati lavoratori a domicilio, agli effetti della presente legge, le persone di ambo i sessi che eseguono nel proprio domicilio o in locali di cui abbiano la disponibilità — anche con l'aiuto dei familiari, ma con esclusione di mano d'opera salariata — lavoro subordinato comunque retribuito, per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie ed attrezzature proprie o fornite dallo imprenditore.

I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun Ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 8 della presente legge.

Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso

Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentisi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860.

A questo articolo sono stati presentati dal relatore, senatore Grava, i seguenti emendamenti:

nel primo comma, sopprimere le parole: « o accessorie ed attrezzature proprie o ».

sostituire l'ultimo comma col seguente: « Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoranti a domicilio anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente ».

A sua volta il senatore Marina ha presentato il seguente emendamento:

aggiungere, dopo il primo comma, il seguente periodo:

« Sono escluse dalla presente regolamentazione le lavorazioni svolte esclusivamente a mano, quelle tradizionali e quelle che hanno carattere di complementarità rispetto alla normale attività del lavoratore ».

Infine il senatore De Bosio propone che nel primo comma, prima della parola: « subordinato » sia aggiunta la parola: « economicamente ».

MARINA. Vorrei dare un chiarimento, affinché il mio emendamento possa essere considerato dalla Commissione nel suo giusto valore.

Poichè nell'articolo 1 del disegno di legge si parla di coloro che vengono considerati lavoratori a domicilio agli effetti della legge stessa, il mio emendamento tende a precisare l'esclusione di alcune determinate lavorazioni, al fine di evitare che si crei confusione.

Una volta chiarito ciò, noi sappiamo che le lavorazioni tradizionali debbono venire escluse dalla disciplina di questa legge, per non apportare un grave danno a tanti lavoratori

Il mio emendamento, quindi, si propone di fare una necessaria precisazione.

DE BOSIO. Il primo comma di questo articolo mira a dare la definizione del rapporto di lavoro a domicilio rilevandone alcune caratteristiche essenziali.

Tale qualificazione, però, deve essere precisa e chiara, affinché non dia luogo a confusione tra il rapporto del lavoro a domicilio, quello subordinato in azienda, e il lavoro autonomo artigianale

L'onorevole relatore, con il suo emendamento diretto a sopprimere la frase « o accessorie ed attrezzature proprie », intende evitare che si possa confondere il lavoro artigianale con quello a domicilio.

Il mio emendamento, con il quale propongo di anteporre l'avverbio « economicamente » al participio « subordinato », mira, invece, a chiarire la natura e i limiti della subordinazione, allo scopo di evitare che si confonda il lavoro a domicilio con il rapporto di lavoro subordinato in azienda.

La caratteristica principale del contratto di lavoro è quella della subordinazione gerarchica. Il lavoratore viene assunto per un periodo determinato o indeterminato, presta la sua opera alle dipendenze dirette del datore di lavoro, svolge la sua attività secondo una precisa disciplina, in altre parole è sottoposto gerarchicamente all'imprenditore,

Nel lavoro a domicilio, invece, oggetto del rapporto non è l'opera, ma il risultato dell'opera. Il lavoratore non viene assunto alle dipendenze di chi gli commette il lavoro, nè sottostà ad alcuna disciplina per quanto attiene lo svolgimento della sua prestazione. Egli, infatti, non è gerarchicamente subordinato al committente, contraendo con lo stesso un rapporto di prestazione d'opera autonoma, subordinata solamente dal punto di vista economico, ai fini del risultato. Il committente dà le opportune direttive intorno alle qualità e quantità del prodotto, concorda il periodo della consegna, il prezzo, ma non si ingerisce per quanto attiene all'orario di lavoro, alle modalità della materiale esecuzione di questo, a tutto ciò che riguarda la disciplina gerarchica, propria del lavoratore in azienda.

Il concetto da me esposto è chiaramente svolto, anzi, posto alla base della qualificazione del lavoro a domicilio, nelle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori, laddove, tra l'altro, leggesi:

« Il primo problema che conviene affrontare, anche in rapporto alla varietà delle situazioni emerse, è quello di circoscrivere quel particolare tipo di prestazioni d'opera che può formare oggetto di una tutela legislativa destinata al rapporto di lavoro a domicilio, autonomamente considerato come tipo di rapporto di lavoro *sui generis*. Occorre, in altri termini, segnare il confine di separazione tra il rapporto di lavoro a domicilio, il lavoro autonomo artigianale e il rapporto di lavoro subordinato in azienda. È questo il punto principale intorno al quale si determinano molti equivoci e che complica indebitamente la discussione in proposito.

« In effetti la posizione professionale del lavoratore a domicilio ha molte delle caratteristiche del lavoratore autonomo, ma d'altra parte, data la naturale sua posizione economico-sociale, riflettentesi profondamente anche sulla sua posizione giuridica, vi è l'esigenza alla tutela al pari del lavoratore subordinato.

« Ciò posto, appaiono inutili le argomentazioni dirette a dimostrare che, trattandosi di lavoratori autonomi, sarebbe inopportuno ed ingiustificato un intervento legislativo diretto a disciplinare un rapporto di lavoro giuridica-

mente inesistente: un rapporto di lavoro, nel nostro caso, esiste ed è proprio il "rapporto di lavoro a domicilio", cioè un tipo particolare di rapporto di lavoro nel quale si ravvisa una dipendenza non gerarchica ma esclusivamente economica dal datore di lavoro. Vero è che per l'articolo 2128 del Codice civile è possibile, in linea di principio, applicare al lavoro a domicilio la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, ma soltanto in quanto compatibile, dato che le caratteristiche del tipo di rapporto di lavoro di cui ci occupiamo non integrano compiutamente i requisiti veri e propri del lavoro subordinato, presentando alcuni aspetti formali ed esteriori del lavoro autonomo.

« Occorre, quindi, innanzi tutto, stabilire quale è il carattere del lavoratore a domicilio che lo distingue dal vero e proprio lavoratore autonomo, come il tradizionale artigiano, giacché è evidente che su questo carattere dovrà fondarsi la nuova tutela legislativa.

« Orbene, questo carattere è certamente quello indicato dalla giurisprudenza riportata all'inizio, e cioè il fatto che, anche nelle forme di lavoro a domicilio più vicine alle forme di mero lavoro autonomo, il lavoratore a domicilio si distingue perchè non produce per il mercato, cioè per il consumatore indifferenziato ed eventuale, ma per un committente certo ed individuato o per più di uno (ma in numero limitatissimo), che commette i lavori in modo continuativo, determinandone con precisione i caratteri tecnici, indicando i termini di consegna, e dirigendo insomma, pur in forma generalissima, la lavorazione ».

Come vedete, le conclusioni alla relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta concordano pienamente col punto di vista che ho avuto l'onore di esporre.

Di qui l'opportunità, anzi, a mio avviso, la necessità dell'emendamento proposto. Si tratta di includere nella qualificazione di questo speciale rapporto di lavoro, l'elemento forse più essenziale per distinguerlo dal rapporto di lavoro subordinato vero e proprio, rispettivamente, dal lavoro autonomo artigianale.

Confido, pertanto, che la Commissione vorrà approvare l'emendamento da me proposto.

VARALDO. Desidero fare pochissime osservazioni sui due emendamenti che sono stati illustrati.

Confesso che, pur condividendo lo spirito con cui il senatore Marina ha proposto il suo emendamento, ritengo che non sia possibile parlare di « lavorazioni tradizionali ». Questi sono termini che dicono qualcosa a noi, ma messi in una legge non significano nulla. Questa è la mia impressione; e altrettanto dicasi per quel punto dove si parla di « lavorazioni svolte esclusivamente a mano ». Forse si potrebbe dire « svolte prevalentemente a mano » e togliere « quelle tradizionali ». Noi, che abbiamo fatto precedere al disegno di legge una discussione, ci rendiamo conto di cosa vorremmo dire, ma credo che chi dovrà applicare la legge possa rimanere un po' perplesso e confuso.

La stessa osservazione posso fare a proposito dell'emendamento presentato dal senatore De Bosio. Mi pare che anche la locuzione « economicamente subordinato » sia un'espressione nuova. Si sa quale è il lavoro subordinato, perchè vi è una legislazione che lo spiega; ma temo che questo emendamento farebbe nascere perplessità e dubbi.

Per esempio, è lavoro « economicamente subordinato » quello che fa la pantalonina nei confronti di una sartoria? Mi chiedo se si possa considerare economicamente subordinato o no.

PETTI. Parlerò sull'emendamento proposto dal senatore Marina, al quale mi debbo necessariamente opporre.

Il senatore Marina vorrebbe che fossero escluse dalla presente regolamentazione le lavorazioni svolte esclusivamente a mano, quelle tradizionali e quelle che hanno carattere di complementarietà rispetto alla normale attività del lavoratore. Evidentemente il senatore Marina non soltanto vuol modificare il testo del disegno di legge in esame, ma vorrebbe addirittura sovvertire i principi giuridici a cui esso s'ispira.

D'altra parte il senatore Marina non tiene conto che proprio i lavoratori, come egli dice, « manuali » hanno bisogno urgentemente di tutela; ed essi sono moltissimi, fanno un lavoro da negri e sono sfruttati al massimo.

Nella mia provincia, ad esempio, vi è una frazione molto popolosa, Santa Lucia di Cava dei Tirreni, dove tre o quattrocento famiglie traggono i mezzi di vita dalla lavorazione del cordame. Si chiamano cordari: sono lavoratori che impiegano tutta la loro giornata in que-

sto lavoro pesantissimo I loro prodotti sono tra i più ricercati sul mercato, perchè sono fatti a mano.

Questi poveri disgraziati non solo hanno salari assolutamente di fame, ma sono completamente privi di qualsiasi assistenza — non parlo degli assegni familiari che, per un certo periodo di tempo, sono stati anche corrisposti, ad onore del vero, per iniziativa dell'Ufficio provinciale del lavoro di Salerno —; anzi, vi sono state addirittura delle procedure giudiziarie, affinché i committenti di questo lavoro ai cosiddetti cordari si mettessero in regola con la legge.

Sempre a questo proposito, pochi mesi or sono, ebbi occasione di rivolgere al Ministro del lavoro una interrogazione del seguente tenore:

« Per sapere se, dopo l'intervenuto riconoscimento della qualifica di lavoratori a domicilio di circa duemila cordari e cordare di Santa Lucia di Cava dei Tirreni, è a sua conoscenza che detti lavoratori e lavoratrici sono tuttora sforiniti di assicurazione obbligatoria e se per ciò non creda di impartire rigorose disposizioni al competente Ufficio del lavoro per la normalizzazione della illegale situazione, procedendo innanzitutto, e con la maggiore sollecitudine possibile, all'accertamento numerico e dei nominativi dei lavoratori e delle lavoranti in oggetto, nonchè dell'impresa da cui essi dipendono, in modo che le imprese stesse non possano sottrarsi agli obblighi assicurativi ».

Così mi rispose il Ministro:

« Assicuro la Signoria Vostra di avere impartito già le necessarie istruzioni all'Ispettorato del lavoro di Salerno affinché, ove ne esistano gli indispensabili presupposti previsti dalle vigenti norme, venga regolarizzata la posizione assicurativa dei lavoratori cui si richiama l'interrogazione

Mi riservo, pertanto, non appena ultimati gli accertamenti in corso, di parteciparne l'esito alla Signoria Vostra ».

Successivamente, con altra lettera per la quale debbo un ringraziamento alla cortesia dell'onorevole Ministro, mi veniva comunicato quanto segue:

« Sciogliendo la riserva contenuta nella mia lettera relativa all'interrogazione della Signoria Vostra, comunico che le ditte di Cava dei Tirreni le quali non hanno ottemperato alle norme assicurative nei confronti dei cordari, sono state deferite, dall'Ispettorato del lavoro di Salerno, in data 6 marzo 1957, all'autorità giudiziaria di Cava dei Tirreni ».

Fatto presente questo, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, il senatore Marina vorrebbe fare un passo indietro e abolire anche quelle conquiste che sono state fatte attraverso l'attività del Ministero del lavoro, e degli Uffici provinciali del lavoro.

Per questo sono decisamente contrario all'emendamento presentato dal senatore Marina e voglio augurarmi che la Commissione sia, con me, unanime nel respingerlo.

MARINA. Debbo dare un chiarimento al collega Petti.

Il mio emendamento all'articolo 1 non va interpretato isolatamente, bensì con riferimento alla tabella delle attività che io propongo siano escluse delle norme di questa legge: tabella che io ho unito alle mie proposte di emendamento. Se il senatore Petti potesse consultare questa tabella, constaterrebbe che l'attività che egli ha indicata è compresa tra quelle che devono essere tutelate.

BITOSSI. Io sono d'accordo con l'onorevole Presidente della nostra Commissione, sul fatto che questa legge deve essere rapidamente approvata. Faccio rilevare che il disegno di legge è stato inviato alla Presidenza del Senato dalla Camera dei deputati il 4 aprile 1957.

Premesso questo, entro subito nel merito degli emendamenti presentati per esprimere il punto di vista dei colleghi della mia parte, e comunico immediatamente che noi siamo fermamente convinti che, per condurre in porto rapidamente questo disegno di legge e dare un inizio di regolamento ai lavoratori a domicilio, sarebbe opportuno, logico e pratico approvare il provvedimento come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati. Questa è l'affermazione di principio che noi facciamo e, a questo scopo, ci auguriamo che i numerosi emendamenti che sono stati presentati siano sistematica-

mente respinti. Precisiamo però, che, se anche un solo emendamento dovesse essere approvato, rendendo così necessario un rinvio della legge alla Camera dei deputati, noi presenteremo una serie di emendamenti che miglioreranno di fatto e concretamente il disegno di legge. In tal modo si preciseranno le rispettive posizioni e le rispettive responsabilità.

Ed ora, vengo all'emendamento presentato dal senatore Marina. Malgrado la sua spiegazione ultima, anzi, a maggior ragione dopo questa spiegazione, sono convinto che questo emendamento, dall'aria apparentemente molto semplice ed ingenua, escluderebbe dall'attuale regolamentazione almeno il 70 per cento dei lavoratori a domicilio. Questo significa che non si vuole migliorare la legge, ma che si vuole far permanere, per la maggior parte dei lavoratori a domicilio, una situazione precaria e non equa.

Per questi motivi, quindi, credo che l'emendamento debba essere respinto.

Anche all'emendamento presentato dal senatore De Bosio mi dichiaro contrario. E qui, se l'onorevole Presidente mi permette, perchè è anche egli parte in causa nella questione, io levo una vibrata protesta contro l'arbitrio che si è preso il senatore De Bosio, di leggere un documento ancora segreto, quale è la relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni dei lavoratori.

DE BOSIO. Il documento è stato pubblicato.

PRESIDENTE. Non bisogna dimenticare che il senatore De Bosio è membro della Commissione d'inchiesta.

BITOSSÌ. Ma voi siete impegnati a non rendere pubblico questo documento.

PRESIDENTE. Se anche la relazione non è stata ufficialmente presentata al Parlamento, essa è di dominio pubblico, ed ostensibile a chiunque.

BITOSSÌ. Signor Presidente, se il senatore De Bosio, che fa parte della Commissione d'inchiesta, legge, durante il suo intervento nella discussione, un documento redatto dalla stessa Commissione, di cui non siamo a cono-

scenza, come possiamo noi confutare le sue argomentazioni? Il senatore De Bosio, avvalendosi della sua posizione privilegiata, viene qui, a nome di una Commissione, a dirci quello che la medesima Commissione ha deciso; quindi io mi permetto di fare una vibrata protesta e prego il senatore De Bosio di non venire altre volte a farci presente ciò che è stato fatto dalla Commissione d'inchiesta, altrimenti noi saremo obbligati a chiedere al Presidente di consegnare anche a noi i documenti di cui è in possesso il senatore De Bosio. Io ho chiesto i documenti ed essi non mi sono stati dati perchè, mi è stato detto, finchè non saranno depositati definitivamente, essi non potranno essere consegnati.

Detto questo, entro nel merito dell'emendamento. Io credo che se noi parlassimo, nell'articolo 1, di « lavoro economicamente subordinato », aggiungeremmo un altro motivo di confusione a quelli che, disgraziatamente, l'articolo ha già in sè. Lavoro subordinato vuol dire anche economicamente subordinato, perchè io non riesco a concepire che ci sia un lavoro subordinato che non sia economicamente subordinato. Noi parliamo di lavoro subordinato quando un cittadino, un lavoratore, esplica una determinata attività per un'altra persona. Si istituisce così un rapporto di lavoro, il quale si estrinseca in una determinata retribuzione che deve rendere possibile, a colui che ha esercitato un'attività lavorativa, l'acquisto dei beni indispensabili per ritrarre forza ed energia a compenso di quella che ha speso nell'esplicazione dell'attività lavorativa stessa.

Se noi aggiungessimo altre specificazioni, potrebbe sembrare che il lavoro subordinato si potesse svolgere anche in qualche altra forma oltre quella economica, il che non mi consta; e si potesse determinare in qualsiasi modo, con qualsiasi mezzo e qualsiasi sistema, il che non è logico. Quando noi parliamo di « lavoro subordinato », intendiamo dire che deve intercorrere, tra il lavoratore e colui che gli dà il lavoro, un rapporto di dare ed avere, dove l'elemento economico entra, naturalmente, in tutta la sua importanza.

Per questo motivo, quindi, prego il senatore De Bosio di ritirare il suo emendamento, che non farebbe altro che accrescere la confusione

nella definizione esatta del rapporto di lavoro del lavorante a domicilio.

Veniamo ora agli emendamenti presentati dal relatore.

Il relatore vorrebbe eliminare le parole « o accessorie ed attrezzature proprie o ». Abbiamo già fatto una discussione in proposito nella Sottocommissione. Intendiamoci bene: se si tace una determinata cosa, non per ciò la si esclude. Tuttavia penso che l'emendamento presentato dal relatore voglia essere limitativo, perchè ci sono determinate attività a domicilio che non possono essere svolte se non con materie accessorie e attrezzature proprie. Le confezioniste, ad esempio, cioè quelle lavoranti che a domicilio fanno capi di abbigliamento per uomo o per signora, non possono eseguire il proprio lavoro a mano. Se si vuole poi esaminare dettagliatamente e cavillare, anche nel caso che queste lavoranti facessero il loro lavoro esclusivamente a mano, esse non sarebbero incluse nella legge perchè adoperano l'ago. A meno che il datore di lavoro non dia anche l'ago per cucire, dato che esso è strumento di lavoro.

Ma quale è quella donna che fa il lavoro di confezionatrice e non ha la macchina da cucire di sua proprietà? Se non ha la macchina da cucire, le confezioni non le può fare.

Potrei esporre particolari anche su altre attività, dove la macchina è ormai entrata nella vita familiare ed è di proprietà del lavoratore a domicilio. Con questo emendamento, insomma, si escluderebbe un grosso numero di lavoratori a domicilio, che non sarebbero tutelati.

Faccio un esempio pratico. Una volta noi uomini eravamo soliti portare il gilet di stoffa uguale al vestito. Oggi, salvo rare eccezioni, il gilet di stoffa è stato sostituito da quello di maglia. Per conseguenza oggi, in Italia, si è sviluppata un'attività di maglieria che dieci, quindici anni fa, non avremmo neppure immaginata. E non ho parlato della popolazione femminile, che fa un uso ancor più esteso d'indumenti di maglia. Ebbene, questa innovazione nell'abbigliamento ha determinato lo sviluppo di una serie di attività a domicilio. Possiamo noi immaginare che, nel settore della maglieria, colui che dà il lavoro, dia anche la macchina per fare gli indumenti di maglia? Lo svilup-

po ingente di questa nuova attività ha fatto sì che, perfino nelle campagne, vi siano dei rappresentanti che vanno a vendere le macchine per maglieria, anche a rate.

Se si approvasse l'emendamento presentato dal relatore, coloro che hanno comprato queste macchine rimarrebbero senza lavoro; o tutt'al più dovrebbero far comprare le macchine dal datore di lavoro per poi farsele, da questi, riconsegnare.

Penso che queste argomentazioni, tratte dalla realtà del lavoro a domicilio, debbano essere tenute nel debito conto. Perciò, non solo invito la Commissione a non modificare l'articolo 1, ma invito anche il senatore Grava a convincersi di queste realtà e quindi a ritirare il suo emendamento.

ANGELINI. Il primo comma dell'articolo 1 definisce il lavoro a domicilio. Io sono contrario a qualsiasi proposta tendente a modificare il primo comma dell'articolo 1. Infatti, noi dobbiamo disciplinare il lavoro a domicilio, in qualunque modo esso sia svolto.

Sono contrario all'emendamento proposto dal senatore De Bosio, perchè non so se il parlare di « lavoro economicamente subordinato » non possa creare turbamenti.

Sono anche contrario all'emendamento presentato dal senatore Marina, perchè, come ho già detto, è necessario sia ben chiaro che tutto il lavoro a domicilio deve subire una regolamentazione, sia esso tradizionale, integrativo o complementare. Bisogna evitare lo sfruttamento di questi lavoratori; sfruttamento che avviene principalmente nell'ambito del lavoro considerato tradizionale e complementare.

Sono, infine, contrario all'emendamento presentato dal relatore, che potrebbe parimenti limitare l'applicazione di questa legge.

Per quanto riguarda gli articoli successivi, ho già dichiarato che taluni di essi non sono accettabili; pertanto mi riservo di presentare emendamenti o di associarmi a quelli che verranno proposti. Ma per quanto concerne il primo comma dell'articolo 1, ritengo che esso debba essere accettato così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

ZUGARO DE MATTEIS Sono sostanzialmente d'accordo con quanto ha proposto il se-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

108ª SEDUTA (5 dicembre 1957)

natore De Bosio, poichè altrimenti vi è il pericolo che siano sovvertiti i criteri fondamentali stabiliti dal Codice civile.

Lavoro a domicilio e lavoro subordinato sono due cose distinte.

Partendo da questo presupposto, ho anch'io preparato un emendamento che sottopongo all'esame della Commissione, e mi illudo possa raccogliere i consensi di coloro che, come me, sono convinti che occorra mantenere la distinzione fra lavoro a domicilio e lavoro subordinato. Secondo il mio emendamento, il primo comma dell'articolo 1 sarebbe modificato come segue:

« Sono soggetti alle disposizioni della presente legge i lavoratori i quali, nel proprio domicilio o in locali dei quali abbiano diritto autonomo di disposizione, anche con l'aiuto dei familiari ma con esclusione di mano d'opera salariata, per conto di uno o più imprenditori e utilizzando materie prime o anche attrezzature proprie o fornite dall'imprenditore, eseguono lavoro che per i lavoratori stessi non abbia carattere integrativo della loro normale attività anche per periodi stagionali di tempo ».

FIORE. Se per ipotesi venissero approvati gli emendamenti del senatore Marina e del senatore Grava, non so davvero in cosa verrebbe a consistere il lavoro a domicilio.

Il senatore Marina, infatti, esclude i lavoratori a mano, il senatore Grava esclude quelli con attrezzature proprie; che cosa resta perciò? Io spero che il senatore Marina, nel proporre il suo emendamento, abbia voluto scherzare.

A edificazione dell'intera Commissione, permettete che vi legga la tabella delle lavorazioni che il collega Marina vorrebbe escludere dalla regolamentazione del lavoro a domicilio: lavorazione della paglia, dei cappelli di paglia e delle materie da intreccio; lavorazione di cesti, canestri e gabbie; impagliatura di fiaschi; lavorazione di corde; preparazione del crine per spazzole e pennelli; lavorazione di fiori artificiali; lavorazione di sedie; intaglio e scultura del legno; lavorazione di biancheria per signora, ricamo, rammendo e pieghettatura; confezione di abiti e divise; confezione di cravatte, bretelle e altri accessori del vestiario; lavorazione di pantaloni e gilet; ornatura e

guarnitura di oggetti del vestiario; lavorazione di berretti; lavorazione di merletti; lavorazione di guanti di pelle, stoffa e maglia; lavorazione di borsette; lavorazione di ombrelli; lavorazione di pelletterie (piccole operazioni intermedie di montaggio anche se su bauli e valigie); lavorazione di reti da pesca; infilatura di perle (conterie); lavorazione di perle a lumme; lavorazione di mosaici vetrosi (incollaggio tesserine); inscatolatura, confezionatura, etichettatura; finitura di articoli cartotecnici; lavorazione di corone da rosario; voci per fisarmoniche; produttori di statue, figurine, eccetera, con qualsiasi materia fabbricate.

Nell'articolo 15-bis proposto dal senatore Marina, è detto: « La presente legge non si applica nei confronti delle lavorazioni a domicilio tradizionali di cui alla tabella allegata, per le quali continueranno ad avere applicazione le norme previste dalla vigente legislazione », eccetera.

Mi sa dire il collega Marina quali sono le norme che dovrebbero tutelare i lavoratori delle attività comprese nel suo elenco, i quali sarebbero esclusi dai benefici di questa legge?

PRESIDENTE. Il relatore ha già ricordato alcune disposizioni, che purtroppo non vengono rispettate.

FIORE. Questo è vero, ma noi vogliamo che il disegno di legge porti una effettiva disciplina di tutto il settore del lavoro a domicilio.

Aggiungo inoltre, che escludendo i lavori a domicilio svolti a mano, si vengono ad escludere i lavoratori di quasi tutto il Mezzogiorno d'Italia, ed anche di buona parte della Toscana.

Come è possibile, perciò, accettare un emendamento del genere? Credo che non valga neppure la pena di discuterlo, e prego il senatore Marina di volerlo ritirare.

MANCINO. Non voglio dilungarmi ancora sul concetto che è stato affermato dal senatore Bitossi, e cioè che la via migliore per ottenere la sollecita entrata in vigore della legge è quella di approvarla così com'è.

Non è cosa semplice disciplinare il lavoro a domicilio; e se consideriamo il tempo che ha impiegato la Camera per giungere a questo risultato, che pure presenta molte im-

perfezioni, dovremmo sempre maggiormente convincerci a non apportare nessuna modificazione al presente disegno di legge.

Ma veniamo agli emendamenti proposti.

Penso che il senatore Marina si sia soffermato a considerare soltanto le condizioni della sua Lombardia, o di poche altre regioni, ma non conosca affatto le situazioni del Mezzogiorno d'Italia: ad esempio, quelle della Puglia, della Calabria, della Sicilia, della Sardegna, e di una parte della Lucania, dove i lavori svolti esclusivamente a mano impiegano migliaia e migliaia di persone.

Con questo emendamento si verrebbero ad escludere i lavoratori che, per la lavorazione delle olive nei frantoi, per esempio, devono procurarsi la materia prima in luoghi paludosi per costruire i cosiddetti fiscoli, adoperando un rudimentale attrezzo di legno; questi lavoratori impiegano dei mesi solo per procurarsi i giunchi che costituiscono la materia prima, e per farli in seguito seccare al sole in agosto, impiegano altri due mesi di sacrifici incredibili senza, per altro, aver mai migliorato le proprie condizioni economiche.

Vi è la lavorazione dei cordami per barche da pesca e per altri usi, che si producono con un'erba che cresce in alta montagna e che, dopo una rudimentale maciullazione, serve anche per fare i materassi per carcerati e anche per non carcerati, il cosiddetto crine. In quasi tutte le zone del meridione si producono canestri con dei vimini che debbono essere raccolti in una determinata settimana dell'anno in luglio, che con una settimana di ritardo non sono più utili, e con una settimana di anticipo non sono maturi. Queste sono lavorazioni a mano, per le quali non viene impiegato alcun mezzo meccanico e alcuno strumento. Vi sono lavoratori che lavorano lo spago ricavato dai covoni mietuti con la mietitrice; lo consegnano i proprietari, a decine e decine di quintali, per farsi produrre cordami che vendono ai commercianti che, a loro volta, mandano questi prodotti sui mercati d'Europa.

Non parliamo, poi, della categoria dei merlettai a mano! Forse in Lombardia si usano le macchine. Ho visto che anche nel Meridione è arrivata qualcuna, ma si è ancora allo stadio iniziale; comunque, la macchina appartiene alla lavoratrice che la paga a quote mensili o

settimanali, e rappresenta l'attrezzo di cui essa si serve per produrre i suoi lavori. Ma decine e decine di migliaia sono le lavoratrici del merletto a mano in Puglie, Calabria, Sicilia, Sardegna e altre regioni.

L'emendamento del senatore Marina, quindi, verrebbe ad escludere tutti questi, ed altri, lavoratori che abbondano nel Mezzogiorno e nel centro d'Italia.

Si convinca, senatore Marina: la prego di ritirare il suo emendamento, perchè con esso, anzichè migliorare la legge e le condizioni dei lavoratori (intenzione dalla quale egli dice di essere animato), verrebbe a danneggiare enormemente — sia pure senza saperlo, poichè egli non si rende effettivamente conto delle condizioni del Mezzogiorno soprattutto — centinaia di migliaia di lavoratori, da Napoli alla Sicilia, alla Sardegna, alla Toscana.

Insisto a pregare perchè anche il senatore Grava ritiri il suo emendamento, dal momento che non mi sembra restio a farlo.

Quanto all'emendamento proposto dal senatore De Bosio, pregherei anche lui di volerlo ritirare, poichè porterebbe una grande confusione, nell'applicazione della legge, per la necessità di distinguere se un lavoro sia o no economicamente subordinato. Tutti i lavori sono subordinati in un modo o nell'altro, sia quelli che si svolgono in campagna, che quelli che si svolgono nelle fabbriche o nelle case.

BOLOGNESI. Dichiaro che voterò l'articolo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che, quando si è iniziata la discussione di questo disegno di legge, molti oratori hanno affermato che si doveva rivedere il disegno di legge per migliorarlo.

Ora constatiamo che l'accettazione degli emendamenti proposti, invece di migliorare, peggiorerebbe il disegno di legge; invito pertanto i colleghi che hanno presentato emendamenti a non volere insistere su di essi.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo, debbo dare la parola al senatore De Bosio il quale l'ha chiesta per fatto personale, in relazione alla protesta fatta dal senatore Bitossi. Vorrei

però fare anch'io una precisazione, che potrebbe forse indurre il senatore De Bosio a rinunciare a parlare.

In realtà, il riferimento fatto dal senatore De Bosio ai lavoratori della Commissione parlamentare d'inchiesta ha forse un poco ecceduto in questo senso: che egli ne ha dato lettura come di un documento ufficiale. Questo poteva forse essere evitato, anche se il riferimento è assolutamente ineccepibile. Del resto anche il relatore, nella sua relazione, ha fatto riferimento ai lavori della Commissione d'inchiesta, e nessuno se ne è adontato. Io stesso vi ho fatto riferimento più di una volta nei miei interventi. In realtà questa relazione, come altre due che hanno già l'approvazione della Commissione plenaria, solo per una ragione tecnica non è ancora stata stampata; perciò la mancata distribuzione del materiale dipende, appunto, unicamente da ragioni tecniche. Ma chiunque abbia interesse può accedere ai locali della Commissione d'inchiesta e prendere visione del materiale. Quindi il senatore De Bosio, indipendentemente dalla sua qualità di componente della Commissione d'inchiesta, avrebbe fatto certamente, nella sua diligenza, quello che gli è stato più agevole fare dal momento che è membro della Commissione e quindi è venuto in possesso di una copia della relazione.

Il senatore Bitossi non può dire, dunque, che gli sia stato rifiutato il materiale richiesto. Egli avrà chiesto una copia della relazione e gli sarà stato risposto che le copie ciclostilate erano esaurite. A giorni saranno disponibili le copie a stampa ed esse saranno inviate certamente a tutti i parlamentari.

Penso quindi che il senatore Bitossi possa considerare la sua protesta come non pronunciata, e che si possa proseguire la discussione

DE BOSIO. L'atteggiamento del senatore Bitossi mi meraviglia per due motivi: anzitutto, il richiamo ai lavori della Commissione d'inchiesta non è stato fatto per la prima volta oggi, ma già fin da questa estate, quando si rinviò l'esame del problema per poter avere a disposizione le relazioni della Commissione parlamentare d'inchiesta, in secondo luogo già il senatore Angelini lesse, molto opportunamente, un brano della relazione da me richiamata. D'altro canto ritengo di avere fatto cosa non solo cortese, ma doverosa.

Il problema del lavoro a domicilio è stato approfondito dalla Commissione in una dotta relazione di un centinaio di pagine, dalle quali ho estratto un breve brano per dimostrare, con l'autorità di quello studio, il fondamento del mio punto di vista.

Quindi, non solo respingo recisamente l'insinuazione del senatore Bitossi, elevando formale protesta, ma confermo di aver compiuto il mio dovere richiamando alla vostra attenzione le conclusioni della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta, conclusioni già pubblicate e quindi note a tutti i parlamentari.

Ed ora, desidero spendere una parola intorno all'emendamento del senatore Marina.

È opportuno considerare, come ha detto il senatore Angelini, che l'articolo 1 detta una norma relativa alla regolamentazione generale del lavoro a domicilio. Non si tratta qui di distinguere tra lavoro a domicilio concorrenziale o non concorrenziale. Mi permetto, pertanto, di invitare il senatore Marina a non porre in questa sede l'argomento, ma di attendere a prospettarlo là dove si farà distinzione tra lavoro a domicilio concorrenziale ed occasionale, ossia, se non erro, all'articolo 8 o 13.

MARINA. Poichè mi è stato chiesto di ritirare il mio emendamento, vorrei, prima, fare una breve dichiarazione.

Siamo tutti d'accordo, mi sembra, salvo il senatore Angelini il quale vorrebbe regolamentare qualsiasi lavorazione fatta in casa, complementare o non complementare, e conseguentemente raddoppiare le assicurazioni anche se il lavoratore è assicurato per un altro lavoro...

ANGELINI. Questo non può avvenire, perchè la legge n. 218 lo vieta.

MARINA. Ripeto, siamo tutti concordi nella volontà di non portare nocumento ad attività che sono già in corso, e che, da un lato, contribuiscono, in quanto complementari, a dare un certo benessere ai lavoratori, e d'altra parte rappresentano attività tradizionali.

Quindi, io vorrei modificare il mio emendamento togliendo le parole «svolte esclusivamente a mano, quelle». L'emendamento rimarrebbe, pertanto, così formulato:

« Sono escluse dalla presente regolamentazione le lavorazioni tradizionali e quelle che hanno carattere di complementarità rispetto alla normale attività del lavoratore ».

Credo che questa formulazione risponda meglio allo spirito della legge.

Per quanto riguarda la tabella delle attività escluse, che ha dato luogo a discussioni, vorrei fare una rettifica. Avevo proposto di allegare una tabella alla legge; ma penso che questo fosse un errore fondamentale. La tabella potrà essere meglio compilata dal Ministero, d'accordo con le organizzazioni competenti. E allora, dopo un esame più approfondito e preciso del Ministero, si potrà fare l'elenco di quelle lavorazioni che debbono essere escluse dalla legge.

In questo modo mi sembra che si raggiunga lo scopo di perfezionare il disegno di legge e quello di non creare del danno. Intendiamoci, facendo le leggi, di danni se ne creano sempre, ma l'importante, nel campo del lavoro, è portare benessere ai lavoratori.

PRESIDENTE. Vorrei conoscere il pensiero del senatore Marina in merito al suggerimento del senatore De Bosio, secondo il quale il suo primo emendamento potrebbe essere più opportunamente collocato in una sede diversa dall'articolo 1.

MARINA. Per il momento accetto che la votazione sia rinviata al termine della discussione dell'articolo.

PRESIDENTE. Rimane allora chiarito che l'emendamento presentato dal senatore Marina all'articolo 1 è stato, da lui stesso, così modificato.

« Sono escluse dalla presente regolamentazione le lavorazioni tradizionali e quelle che hanno carattere di complementarità rispetto alla normale attività del lavoratore ».

GRAVA, *relatore*. Credo che dovrei dichiararmi soddisfatto della discussione perchè, come relatore del disegno di legge, sono stato oggetto, da parte di molti colleghi, di critiche (amichevoli e non sempre amichevoli).

Debbo poi prendere atto con molta soddisfazione della dichiarazione del senatore Bitossi. Egli ha detto che qualora noi modifi-

cassimo una sola virgola, la sua parte presenterebbe una serie di emendamenti.

Perciò sarei tentato di augurarmi la modifica di una sola virgola, affinché anche i colleghi della sinistra precisino quali sono le modificazioni che si dovrebbero apportare al disegno di legge. Credo che, dopo ciò, potremmo elaborare, in una sola seduta, un testo concordato del disegno di legge.

BITOSSÌ. Se ci dev'essere una responsabilità di insabbiamento del disegno di legge, questa dovete averla voi.

GRAVA, *relatore*. Vorrei anche dire una parola, sebbene il Presidente abbia già fatto delle giuste osservazioni in proposito, sulla questione della relazione della Commissione d'inchiesta. Quando ci fu la discussione del disegno di legge alla Camera, l'onorevole Rapelli, che aveva potuto avere in visione la relazione, disse che era spiacente che la XI Commissione venisse a conoscenza della relazione della Commissione d'inchiesta soltanto alla fine del dibattito. Il relatore, onorevole Buttè, dichiarò di conoscere bene questa relazione.

Prima di passare agli emendamenti proposti da altri colleghi, io debbo dichiarare, come ho sempre dichiarato, che ai miei emendamenti non sono assolutamente affezionato, tanto è vero che li ho definiti soltanto schemi. Però su alcuni punti, sentito il parere di altri colleghi (perchè io, nella mia relazione, non vi facevo nessun accenno) sono dell'opinione che non si possa fare a meno di introdurre alcuni emendamenti. Tutti gli altri riguardano questioni di forma.

L'emendamento presentato dal senatore De Bosio (mi rivolgo al giurista senatore Petti) ha la sua importanza. Ma io pregherei, però, il senatore De Bosio di non insistervi, dato che la questione può essere chiarita in altro modo, come ha rilevato egli stesso richiamandosi all'articolo 2128 del Codice civile.

Vorrei anche pregare il senatore Marina di accantonare, per il momento, il suo emendamento e di trasferirlo, eventualmente, all'articolo 8 o all'articolo 13. In linea di massima mi dichiaro favorevole all'emendamento, previa la esclusione, da lui stesso proposta, delle parole « svolte esclusivamente a mano ».

Per quanto riguarda gli emendamenti da me proposti, vorrei precisare che, per il primo, il mio concetto era questo: che non si subisse, da parte del lavoratore a domicilio, una perdita economica nell'acquisto di materie prime. La materia prima non sono gli attrezzi, non è la macchina, ma, per fare un esempio pratico, la materia prima, per un cardatore, può essere il cotone, e questo deve essere fornito dal datore di lavoro. Si è parlato di macchine da cucire usate dalle lavoranti a domicilio per confezionare indumenti, e so che ci sono delle povere disgraziate che non possono togliere dal loro salario neanche la rata per comprare la macchina. Con questo, però, non si vuol dire che anche l'ago debba essere fornito dal datore di lavoro.

Ricordo inoltre di aver dichiarato che, qualora i miei emendamenti dovessero ostacolare una sollecita approvazione del disegno di legge, sarei disposto a ritirarli.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non desidero fare un discorso lungo, per quanto sia d'avviso che il problema lo esigerebbe.

Speravo che questo primo comma non comportasse discussione. Per quanto riguarda, ad esempio, la questione prospettata dall'emendamento del senatore De Bosio, ritengo che se togliamo al lavoro l'aspetto subordinato, esso diventerà artigianale, autonomo od altro; nel nostro sistema previdenziale il lavoro subordinato viene tutelato dalle norme generali.

Questo è un presupposto di carattere fondamentale; e vorrei richiamare la vostra attenzione su ciò, pur comprendendo le argomentazioni di natura giuridica addotte dal senatore De Bosio.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Grava, ho l'impressione che non si tratti di un emendamento limitativo, e se la Commissione vuole accettarlo il Governo non farà opposizione. L'approvazione di questo emendamento, perciò, anzichè restringere, allargherebbe il campo di applicazione della legge.

Mi pare, ad ogni modo, che, sia inserendolo, sia togliendolo, la sostanza del primo comma non venga modificata.

Mi preoccupa maggiormente l'emendamento proposto dal senatore Zugaro De Matteis; si

verifica, infatti, il caso di aziende che hanno assunto addirittura dei reparti di lavoranti a domicilio, che operano nell'ambito dell'azienda: si tratta proprio di quel lavoro a domicilio fittizio, che noi vogliamo colpire con la legge.

In complesso, quindi, pregherei gli onorevoli senatori, anche per facilitare la discussione, di voler accogliere il primo comma dell'articolo 1 così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

MARINA. Per quanto mi riguarda, mi riservo di ripresentare il mio emendamento alla fine dell'articolo.

DE BOSIO. Aderisco all'invito di ritirare il mio emendamento; desidero però chiarire che tale rinuncia la faccio solo formalmente, intendendo che sia mantenuta ferma l'interpretazione del concetto di « lavoro subordinato » di cui all'articolo, nel senso puramente economico e non gerarchico. La subordinazione economica ha la sua precisa qualificazione nel diritto, e non è affatto possibile confonderla con la subordinazione gerarchica.

Con questa precisazione ritiro l'emendamento.

ZUGARO DE MATTEIS. Penso che l'emendamento da me presentato non sia stato sufficientemente preso in considerazione. Faccio colpa a me stesso di averlo soltanto letto in maniera affrettata; ma lo ritiro per venire incontro al desiderio espresso dal Governo.

GRAVA, *relatore*. Desidero sia chiarito che, per materie prime s'intendono, in questo comma, materiali di scarsa entità.

Con questa precisazione, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il primo comma dell'articolo 1.

(È approvato).

Passiamo al secondo comma che, come i colleghi ricorderanno, è così formulato:

« I lavoratori a domicilio dovranno risultare iscritti in apposito registro tenuto da ciascun

Ufficio di collocamento, a norma dell'articolo 8 della presente legge ».

GRAVA, *relatore*. La legge sul collocamento, n. 264 del 1949, parla di « liste di collocamento ». Perciò, occorrerebbe dire, invece di « apposito registro », « apposite liste ».

PRESIDENTE. Poichè in questo comma si fa riferimento all'articolo 8, proporrei di tenere in sospenso la votazione del comma stesso, e di passare all'esame del terzo.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Ricordo che il terzo comma così recita :

« Non sono considerati lavoratori a domicilio le persone di ambo i sessi che eseguono, nelle condizioni di cui al precedente comma, lavori in locali di pertinenza dell'imprenditore stesso, anche se per l'uso di tali locali o dei mezzi di lavoro in essi esistenti, corrispondono all'imprenditore un compenso ».

Questo comma contiene una evidente svista; anzichè « al precedente comma », occorrerà dire « al primo comma ».

Metto in votazione il comma così corretto.

(È approvato).

Rileggo ora l'ultimo comma dell'articolo :

« Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentesi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Ricordo alla Commissione che il relatore ha proposto di sostituire il citato comma col seguente :

« Gli artigiani iscritti negli albi di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860, non possono essere considerati a nessun effetto lavoratori a domicilio, anche se eseguono il lavoro loro affidato nella propria abitazione o presso il committente ».

GRAVA, *relatore*. Insisto su questo emendamento. Gli artigiani, per essere considerati tali, debbono essere iscritti, secondo la legge 25 luglio 1956, n. 860, negli appositi albi, e anche gli artigiani che vogliono essere committenti

di lavoro debbono essere iscritti nell'apposito registro. Mi pare che l'ultimo comma dell'articolo 1, nel testo pervenutoci dalla Camera, non sia molto chiaro.

REPOSSI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho qualche perplessità sulla formulazione dell'emendamento, che tuttavia mi pare giusto nella sostanza.

Probabilmente il senatore Grava dice, più esplicitamente, ciò che s'intende dire nell'ultimo comma dell'articolo approvato dalla Camera.

Il testo pervenutoci dalla Camera dice infatti :

« Restano escluse dalla disciplina della presente legge le attività, anche svolgentesi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860 ».

Ora, se ben ricordo, la legge n. 860 non fa questione di particolari attività, bensì di requisiti necessari per ottenere il riconoscimento della qualifica di artigiano.

Mi pare, quindi, che la dizione proposta dal senatore Grava sia più esatta.

BITOSSÌ. Pregherei il senatore Grava di ritirare l'emendamento all'ultimo comma, in quanto non modifica assolutamente quello che è detto nel disegno di legge.

Il senatore Grava dovrebbe, prima di tutto, tener presente che il disegno di legge è stato approvato dalla Camera dei deputati, e se sarà modificato dovrà ritornare a quel ramo del Parlamento.

Ora, l'ultimo comma dell'articolo 1, nel testo della Camera, esclude chiaramente dal lavoro a domicilio le aziende artigiane.

Prima di tutto vorrei sapere quale è quell'artigiano sciocco che non si iscrive all'albo degli artigiani pur essendo artigiano; e paga, per esempio, l'energia elettrica, o le imposte, come una grande industria, oppure, avendo dei dipendenti, paga i contributi assicurativi come grande industriale e non come artigiano.

Comunque, l'emendamento del relatore dice sostanzialmente la stessa cosa del testo trasmesso dalla Camera.

GRAVA, *relatore*. No, perchè lei deve sapere che il 50 per cento degli artigiani non sono iscritti agli albi.

BITOSSÌ. Ma anche nel suo emendamento si dice che gli artigiani che non sono iscritti agli albi sono esclusi. Se il 50 per cento degli artigiani non sono iscritti non lo saranno neanche col suo emendamento. Quando la legge dice che restano escluse dalla disciplina della medesima le attività, anche svolgentisi a domicilio, configurate dalla legge 25 luglio 1956, n. 860, se gli artigiani non sono iscritti all'albo, mi sa dire come si possono individuare le loro attività?

Ritengo, quindi, che l'emendamento proposto dal senatore Grava non modifichi nulla di sostanziale ed anzi non possa ottenere altro rispetto che d'irritare coloro che, disgraziatamente, dovessero riesaminare il disegno di legge. Prego, pertanto, il senatore Grava di non insistere.

MARINA. Io sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Grava, perchè chiarisce meglio il pensiero del legislatore.

Sarei, però, d'avviso che l'emendamento fosse modificato togliendo le parole «iscritti negli albi», perchè gli artigiani sono tali, indipendentemente dalla loro iscrizione negli albi.

L'elettricista che non si iscrive agli albi e fa l'elettricista per proprio conto, è artigiano ugualmente. Se poi s'iscrive o non s'iscrive all'albo, questa è un'altra questione. Si iscriverà se avrà dei benefici, e non si iscriverà se riterrà di non averne.

Mi sembra quindi che il togliere le parole «iscritti negli albi» non possa essere motivo di preoccupazione.

Nel contempo, poichè ho la parola, chiederei di rinviare per il momento la decisione sull'emendamento da me presentato.

PETTI. Vorrei dire ancora poche parole. Quando si iniziò a parlare di emendamenti, fu detto che vi erano degli emendamenti fondamentali, sostanziali, dei quali, addirittura, non si poteva fare a meno. Ora io mi rendo conto che gli emendamenti presentati finora si potrebbero definire piuttosto quisquillie che emendamenti veri e propri.

Ho molta stima del senatore Grava e del suo acume, ma debbo riconoscere che, molte volte, l'acume è nemico della chiarezza. A me sembra che il suo emendamento all'ultimo com-

ma, ad esempio, più che chiarificare aggravi la situazione. Dirò di più. Io non sono un giurista, come molte volte mi si qualifica, ma sono un vecchio interprete della legge per i cinquant'anni di professione che ho, e posso dire che l'emendamento proposto dal senatore Grava renderebbe molte volte inapplicabile, difficile e oscuro il testo del disegno di legge, ed è perciò che sono pienamente d'accordo col testo della Camera, che a me sembra chiaro, preciso, inequivoco, quando fa riferimento ad una legge, la quale soltanto può stabilire l'esclusione di cui parla l'articolo 1.

GRAVA, relatore. Qui c'è un grosso equivoco, perchè bisogna tener presente che la legge n. 860, che ho studiata a fondo prima di farvi riferimento, non obbliga tutti gli artigiani ad essere iscritti negli albi. Questo è il punto, tanto è vero che, ripeto, il 50 per cento degli artigiani non sono iscritti negli albi.

Come ho già detto, sono disposto anche a ritirare il mio emendamento, anche se ritengo sia necessario rendere esplicito che l'artigiano non può mai essere considerato lavoratore a domicilio. Se l'artigiano non viene qualificato tale con l'iscrizione all'albo, esso può fare il lavoratore a domicilio.

PRESIDENTE. Se noi, avendone la possibilità, emendiamo la legge in qualche punto sostanziale, allora queste modifiche hanno ragione d'essere, ma, prese in sè, lasciano molto perplessi. Il senatore Grava ben comprende che la suscettibilità della Camera potrebbe essere urtata, se noi rinviassimo la legge emendata solo in questo punto.

Proporrei, perciò, di sospendere le deliberazioni su questo comma e di affrontare senz'altro, nella prossima seduta, i due o tre punti fondamentali del disegno di legge e i relativi emendamenti, prima di decidere sugli emendamenti di carattere formale.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Il seguito della discussione di questi disegni di legge è rimesso alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 13.

DOTT. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.